Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 27 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 920.

Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto « Le Scuderie » ed a trasferire alla medesima Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con atto formale da approvarsi con decreto Ministeriale, il riconoscimento nella Casa Ducale di S.A.R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, della proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino facenti parte del compendio denominato « Le Scuderie » sito fra le vie XX Settembre e Porta Palatina, riportato in catasto al foglio 211 con il mappale 13° nonchè il trasferimento in favore della medesima Casa Ducale di S.A.R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, a titolo gratuito, della restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 921.

Autorizzazione al Governo del Re a procedere all'acquisto del Castello Ducale di Agliè e a introdurre le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare dalle Altezze Reali i Principi di Savoia Genova, proprietari, il Castello con le relative dipendenze sito in comune d'Agliè riportato alla partita 1122 del catasto fabbricati ed alla partita 2290 del catasto terreni.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio per la spesa occorrente per tale acquisto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 922.

Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso le Amministrazioni della marina e della guerra a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fermo il disposto della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710, per quanto riguarda i finanziamenti dell'Ente finanziario, le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza delle forniture belliche contemplate, rispettivamente, dal R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal R. decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, convertito nella legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1155, fatte direttamente dalle imprese fornitrici a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, sono anch'esse soggette, a far tempo dall'entrata in vigore della precitata legge 20 novembre 1939-XVII, n. 1710, alla imposta fissa di registro di lire venti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 923.

Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione della nuova sede della Manifattura tabacchi di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La spesa autorizzata con R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini tabacchi è elevata da 50 a 80 milioni di lire.

La somma da inscrivere nell'apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in dipendenza del citato R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, è, per gli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1942-43, aumentata da 10 a 20 milioni di lire.

Con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 924.

Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

PARTE I.

NORME RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E L'ESECUZIONE PENALE

Art. 1.

Condono di pene ai condannati che compiono atti di valore.

Per coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto in fatti d'armi o in servizi di guerra atti di valore personale di notevole importanza, il Ministro Guardasigilli, su richiesta delle Autorità militari, propone il condono totale o parziale della pena.

Per i reati militari le proposte di condono sono di competenza dei Ministri militari.

Art. 2.

Sospensione di procedimenti penali.

I procedimenti penali nei quali, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, essere sospesi d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private.

Durante la sospensione resta sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato e di quelli processuali.

L'ordinanza è revocata quando vengono a cessare le ragioni della sospensione e dopo la revoca il procedimento e i termini predetti riprendono il loro corso.

Art. 3.

Provvedimenti sulla condizione dell'imputato detenuto nei procedimenti sospesi.

Nei procedimenti sospesi a norma dell'articolo precedente, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private, può provvedere sulla condizione dell'imputato detenuto, concedendogli la libertà provvisoria a norma degli articoli 277 e 278 del codice di procedura penale, anche nei casi preveduti dall'articolo 253 del codice stesso, purchè non si tratti di reati che la legge punisce con la pena della reclusione superiore nel minimo a dieci anni.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'art. 282 del codice di procedura penale.

Art. 4.

Divieto di emissione e di esecuzione di mandati e di ordini per gli imputati in servizio alle armi.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, non possono emettersi nè eseguirsi mandati o ordini di comparizione, di accompagnamento, di cattura o di arresto contro imputati appartenenti alle Forze armate dello Stato, i quali si trovino in servizio alle armi, e contro le persone che siano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze suindicate, a meno che si tratti di reati per i quali non è ammesso il beneficio della libertà provvisoria a termini dell'articolo precedente, ovvero che, concorrendo eccezionali motivi, il Ministro, da cui il militare imputato dipende, interpellato, lo consenta o, di propria iniziativa, lo richieda.

Per i cittadini italiani rimpatriati dopo la dichiarazione dello stato di guerra il divieto stabilito nel comma prece-

dente cessa dopo tre mesi dalla conclusione della pace e, se il loro congedamento avviene in epoca successiva, dopo tre mesi dal congedamento medesimo. In ogni caso, anche dopo tale termine, nei confronti di coloro che hanno prestato servizio militare al mandato od ordine di cattura o di arresto è sostituito quello di comparizione.

Art. 5.

Reati preveduti dalla legge penale militare.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 11, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche per i reati preveduti dalla legge penale militare.

Nei procedimenti per tali reati la libertà provvisoria può essere conceduta in conformità delle vigenti disposizioni della legge penale militare anche se non ricorrono le condizioni di carattere soggettivo, a cui la concessione è subordinata.

Art. 6.

Differimento e sospensione dell'esecuzione penale per considerazioni d'indole familiare.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, il Ministro di grazia e giustizia può ordinare il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene pecuniarie e delle pene detentive non superiori, in complesso o nella parte che rimane da espiare, a tre anni, in favore di quei condannati di cui il coniuge, uno o più figli o fratelli od affini dello stesso grado, ovvero uno o più affiliati si trovino sotto le armi, quando dall'esecuzione delle pene suddette possa derivare grave pregiudizio agli interessati.

Art. 7.

Liberazione condizionale.

E' concessa la liberazione condizionale, anche se non concorrono i requisiti preveduti dal codice penale, ai condannati che debbono ancora scontare una pena detentiva non superiore ai dieci anni, se, chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, sono dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.

La liberazione condizionale è concessa altresì ai condannati chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, dichiarati idonei soltanto ai servizi militari sedentari ed effettivamente arruolati, se la pena detentiva ancora da scontare non sia superiore a due anni e non si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Durante il servizio militare il liberato condizionalmente non è sottoposto a libertà vigilata.

La concessione della liberazione condizionale preveduta in questo articolo e la revoca di essa sono di competenza del Regio avvocato militare per i condannati dal giudice militare e del giudice di sorveglianza per i condannati dal giudice ordinario.

La liberazione condizionale a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro, è nelle facoltà del Ministro di grazia e giustizia che è altresì competente a revocarla.

Art. 8.

Sospensione delle misure di sicurezza.

L'esecuzione della libertà vigilata e delle misure di sicurezza detentive, fatta eccezione per il ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e di custodia, è sospesa per coloro che sono chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, se dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.

Durante la prestazione del servizio militare non si fa luogo al riesame della pericolosità se non a richiesta dell'Autorità militare per disporre la revoca della misura di sicurezza.

Cessata la prestazione del servizio militare viene compiuto il riesame della pericolosità sulle informazioni dell'Autorità militare.

La sospensione dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, il riesame della pericolosità e la revoca della sospensione sono di competenza del giudice di sorveglianza.

Art. 9.

Differimento dell'esecuzione penale.

Entro i limiti e con le condizioni stabilite dagli articoli 7 e 8 è differita l'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza.

Il differimento deve essere revocato se il condannato o il sottoposto a misure di sicurezza cessa dal servizio militare. In ogni caso il differimento è revocato dopo tre mesi dalla cessazione dell'applicazione della legge di guerra o delle ostilità.

Il differimento e la revoca di esso sono ordinati dal Regio avvocato militare per i condannati dal giudice militare e dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione per i condannati dal giudice ordinario.

Il differimento a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro è nelle facoltà del Ministro di grazia e giustizia, che è altresì competente a revocarlo.

Art. 10.

Differimento dell'esecuzione ordinato con la pronuncia di condanna dal giudice militare.

Il differimento dell'esecuzione a norma dell'articolo precedente può essere ordinato dal giudice militare durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, quando pronuncia condanna contro un militare a pena detentiva non superiore a dieci anni, oppure contro un estraneo alle Forze armate dello Stato, a pena non superiore al doppio dei limiti entro i quali può essere conceduta la sospensione condizionale della pena.

Il differimento può essere ordinato se trattasi di condanna per diserzione, anche se la pena detentiva inflitta sia superiore a dieci anni.

Nel pronunciare la condanna il giudice militare può revocare l'ordine di differimento dell'esecuzione di una pena inflitta con una condanna precedente.

PARTE II.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI DEI MILITARI.

Art. 11.

Procedimenti per reati commessi da militari durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità.

I militari che, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, incorrono nel reato di diserzione solo o congiunto al reato di alienazione di effetti militari, sono

avviati, dopo l'interrogatorio da parte del magistrato competente, ai rispettivi depositi. Il procedimento a loro carico resta sospeso fino a quando essi prestano servizio in reparti mobilitati.

Non si fa luogo alla sospensione per gli imputati di diserzione con passaggio al nemico, salvo che il giudice istruttore, con ordinanza motivata, su richiesta del pubblico ministero, disponga altrimenti.

I militari che, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, incorrono in reati preveduti dalla legge penale militare diversi da quello di diserzione, o che, all'atto della mobilitazione, si trovano in stato di carcerazione preventiva, restano a disposizione della competente autorità giudiziaria. Se il procedimento penale è definito con sentenza di proscioglimento, essi vengono inviati ai rispettivi depositi; se il procedimento penale è definito con condanna, si osservano le norme di questa legge concernenti il trattamento dei condannati.

Art. 12.

Posizione del condannato degradato o destituito o sospeso dall'impiego.

Il militare condannato alla degradazione o alla destituzione con sentenza, per la quale l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza è stata differita o sospesa a termini degli articoli precedenti, è obbligato alla prestazione del servizio militare per tutto il tempo della sospensione o del differimento. Se trattasi di militare rivestito di un grado, la degradazione o la destituzione importa soltanto, per detto periodo, gli effetti delle pene della dimissione o della rimozione, secondo che il militare fosse già rivestito o meno del grado di ufficiale.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, il militare condannato alla destituzione è tenuto alla prestazione del servizio militare, quando è chiamato o richiamato alle armi per mobilitazione. In tal caso la destituzione importa, per il periodo della chiamata o del richiamo alle armi, gli effetti della dimissione.

La pena dalla sospensione dall'impiego, inflitta ad ufficiali per i quali è ordinata la sospensione o il differimento della pena detentiva, è sospesa o differita per tutto il tempo per il quale è sospesa o differita l'esecuzione della pena detentiva.

Art. 13.

Iscrizione nei ruoli delle persone incorse nella incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità le persone incorse, per condanna, nella incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato e che abbiano scontato la pena, possono essere, con provvedimento del Ministro per la guerra, iscritte o reiscritte nei ruoli, secondo che la predetta incapacità deriva dalle leggi sul reclutamento ovvero dalle leggi penali militari.

Se l'incapacità deriva dalle leggi sul reclutamento, l'iscrizione nei ruoli delle persone escluse è subordinata all'accertamento della loro idoneità al servizio militare.

Coloro che, a norma del capoverso precedente, sono iscritti nei ruoli possono, se vi hanno ancora diritto, far valere i titoli per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato preveduto dalle leggi suindicate, i quali già sussistessero al tempo della leva sulla classe del loro anno di nascita, purchè altro fratello vivente di età inferiore ai 40 anni non abbia fruito di riduzione di ferma per un tempo superiore ad un anno. Possono altresì invocare utilmente anche i titoli che sono sorti dopo il loro arruolamento, purchè derivino direttamente da modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia.

PARTE III.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Norme di attuazione, coordinamento e integrazione.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'Africa italiana e per le finanze, potranno essere emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, norme di attuazione, di coordinamento e di integrazione alla presente legge.

Art. 15.

Decorrenza dell'applicazione della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 925.

Pubblicazione degli annunzi legali nelle provincie di Trieste e dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924-II, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925-III, n. 1512;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923-I, n. 2240;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924-II, n. 755;

Visto l'art. 63 del R. decreto 4 novembre 1928-VII, n. 2325;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono estese alle provincie di Trieste e dell'Istria, ed avranno ivi vigore dal giorno 1° luglio 1940-XVIII, le norme contenute nella legge 30 giugno 1876, n. 3195 (serie II), sulla pubblicazione degli annunzi legali, e nel R. decreto 11 gennaio 1923-I, n. 251, portante aumento del prezzo delle inserzioni degli annunzi stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 127. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. **926**.

Erezione in ente morale della fondazione « Lascito Sgarallino » a Rifredi, frazione del comune di Firenze.

N. 926. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione « Lascito Sgarallino » a Rifredi, frazione del comune di Firenze, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. **927**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Lucca.

N. 927. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Lucca, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero stesso di immobili, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, situati in Lucca e del valore dichiarato in linea approssimativa di L. 120.000 (centoventimila).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. **928**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria di Fonti, in Tricarico (Matera).

N. 928. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria di Fonti, in Tricarico (Matera).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. **929**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe e Sant'Anna, in Brusnengo (Vercelli).

N. 929. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe e Sant'Anna, in Brusnengo (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 10 maggio 1940-XVIII, n. **930**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Sperandia, con sede in Cingoli (Macerata).

N. 930. R. decreto 10 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Sperandia, con sede in Cingoli (Macerata) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore di L. 20.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi, e viene autorizzato l'ente ad accettare la donazione fatta a suo favore, da suor Romelia Paesani di Pasquale, consistente in un podere a coltura varia, con casa colonica, situato in comune di Cingoli e del complessivo valore di L. 161.055.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. **931**.

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

N. 931. R. decreto 6 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene modificato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Approvazione del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 giugno 1913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 207 del 4 settembre dello stesso anno, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Visto il R. decreto 3 giugno 1935-XIII, n. 5240, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo al registro 2 Lavori pubblici, foglio 350, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e comprendente il rio Antiquà e i colatori Nedrini e di Iseo con la varice formata dalla torbiera di Iseo;

Visto il 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della predetta Provincia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e comprendente il lago d'Arno;

Visti gli atti delle esperite istruttorie che furono disposte con decreti del Ministro per i lavori pubblici rispettivamente in data 15 giugno 1935-XIII, n. 5902, e 8 agosto 1936-XIV, n. 5940;

Ritenuto che avverso la dichiarazione di pubblicità della torbiera d'Iseo, compresa nel 2° elenco suppletivo, furono presentate le seguenti opposizioni:

1) 31 gennaio 1936-XIV del dott. Luigi Filippini;

2) 31 gennaio 1936-XIV della signora Verdelli Orsola di Luigi;

3) 31 gennaio 1936-XIV del Consorzio del lago d'Iséo;

4) 31 gennaio 1936-XIV del sig. Archetti Nicola;

5) 22 gennaio 1936-XIV della ditta Salvini Enrico e Zanetti Gerardo;

6) 2 febbraio 1936-XIV della ditta Simonini Giuseppe e Donadoni Zaccaria;

7) 2 febbraio 1936-XIV del sig. Barisone Umberto;

8) 2 febbraio 1936-XIV della ditta Sina Angelo fu Antonio;

9) 2 febbraio 1936-XIV del sig. Bianchi Nicola fu Battista;

Che tutte le suddette opposizioni sono basate sui seguenti motivi:

che i terreni costituenti la torbiera sono di proprietà privata;

che in molti degli stagni costituenti la torbiera stessa viene esercitata dagli opponenti l'industria della pesca;

che i detti stagni non sono alimentati da acqua pubblica ma da acque che nascono su terreni di proprietà privata;

Ritenuto che non v'è alcun dubbio circa la pubblicità delle acque stagnanti nella torbiera, perchè dette acque provengono dai colatori Nedrini e d'Iseo che l'attraversano e l'allagano in conseguenza degli scavi in essa effettuati e la cui pubblicità non viene da alcuno contestata;

Che con la dichiarazione di pubblicità delle dette acque nessun pregiudizio viene apportato ai diritti di pesca vantati dagli opponenti quando siano regolarmente costituiti;

Che pertanto le suddette opposizioni sono da respingere approvandosi il suddetto elenco suppletivo;

Che avverso la dichiarazione di pubblicità del lago d'Arno, compreso nel 3° elenco suppletivo, è stata presentata opposizione in data 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV dalla Società Generale Elettrica Cisalpina perchè il lago in questione è in suo possesso a titolo privato, perchè il lago stesso non è stato inscritto nell'elenco principale approvato con R. decreto 19 giugno 1913 in seguito a conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Avvocatura generale dello Stato, ed infine perchè esso mancherebbe dei requisiti necessari per essere considerato e dichiarato di carattere pubblico;

Che il lago d'Arno, per la sua funzione intrinseca di regolatore naturale delle acque sorgenti, fluenti e piovane che vi confluiscono, ha una evidente attitudine e funzioni di pubblico interesse, attitudine accresciuta poi dalle opere di sistemazione e di incremento eseguitevi, e che gli altri motivi di opposizione suddetti non possono influire sulla determinazione della natura dell'acqua;

Che pertanto l'opposizione 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV della Società Generale di Elettricità Cisalpina è da respingere;

Ritenuta l'opportunità di fondere in un unico elenco il 2° e il 3° elenco suppletivi suddetti;

Visto tale unico elenco che diviene pertanto il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voti 15 maggio 1939-XVII, n. 1067, e 30 agosto 1939-XVII, n. 1862;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta ogni opposizione è approvato il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia, giusta l'unito esemplare visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1940-XVIII
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 10.

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago d'Arno (Inf. n. 81)	Torrente Poja Arno	Val Saviore-Cedegolo - Cimbergo Baspardo	Tutto lo specchio d'acqua
2	Rio Antiquà e colatori Nedrini e di Iseo con la varice formata dalla torbiera.	Lago di Iseo (n. 114).	Iseo, Proveglio e Cortefranca	Dalla cascina Spinelle nei pressi della stazione di Borgonato allo sfocio del lago di Iseo attraverso i colatori Nedrini e d'Iseo compresa la varice formata dalla torbiera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

(2631)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 luglio 1940-XVIII.

Decadenza del fascista Vittorio Cortiglioni dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e riconoscimento della qualità medesima al fascista Vico Farulli.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Vittorio Cortiglioni quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Teramo;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Vittorio Cortiglioni cessa della carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Teramo e viene nominato, in sua vece, il fascista Vico Farulli;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Vittorio Cortiglioni decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Vico Farulli, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Teramo e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 2 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2777)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.

Decadenza del fascista Luciano Rambelli dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Luciano Rambelli quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ravenna;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Luciano Rambelli cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ravenna;

Visti gli articoli 3, 1° comma, e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luciano Rambelli decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2778)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.

Determinazione del saggio d'interesse sui depositi in conto corrente fruttifero delle aziende di credito presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932-X e 18 settembre 1933-XI;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII l'interesse sui depositi in conto corrente fruttifero delle aziende di credito presso l'Istituto di emissione, ferma rimanendo la misura di 0,50 per cento per i depositi di entità normale, è applicato nella misura di 1 e 1,50 per cento sulle eccedenze con opportuni criteri di gradualità.

Eccezionalmente l'interesse stesso può essere applicato nella misura unica di 1 per cento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2715)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto 18 febbraio 1938-XVII, col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino è sciolto e l'avv. Camillo Solimene è nominato commissario governativo del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2712)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1940-XVIII.

Modalità per l'applicazione della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, modificata con R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, numero 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1932, col quale è stato approvato lo statuto del predetto Ente;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1936-XIV contenente le norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi a favore dell'Ente suddetto;

Vista la legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, recante ulteriori modificazioni alla citata legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del cinque per cento di cui all'art. 1 della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, per le cessioni di carte e cartoni di ogni tipo fabbricati nel Regno, è dovuto in occasione del primo trasferimento effettuato da cartiere nazionali, cioè da ditte esercenti nel Regno l'industria della fabbricazione della carta e dei cartoni, o per esse da loro consorzi od altri commissionari di vendita, ed è calcolato sull'importo netto della fattura od altro documento equipollente che dalle cartiere o dai commissionari deve essere emesso ai sensi delle disposizioni di legge concernenti l'imposta generale sull'entrata.

Per le carte ed i cartoni impiegati o consumati direttamente dalle cartiere per trasformarli in prodotti cartotecnici il contributo si applica, secondo è indicato nel precedente comma, in occasione del primo trasferimento del prodotto operato o trasformato, limitatamente al settanta per cento dell'importo netto della relativa fattura o documento equipollente.

Agli effetti del presente decreto, si considerano prodotti cartotecnici le carte ed i cartoni che anzichè essere venduti o altrimenti ceduti in rotoli od in fogli stesi o a piegoni, impaccati o non impaccati, sono stati operati o trasformati con ulteriore lavorazione, come ad esempio i registri, i quaderni, i copialettere, i libretti e simili, le buste e carta da lettere, i sacchi e i sacchetti, gli astucci, le scatole e le casse da imballaggio ed altri articoli in genere confezionati a base di carta o cartone, nonchè le carte ed i cartoni patinati, le carte rigate, increspate o goffrate, le carte confezionate in pacchi ed in risme con formato del foglio avente superficie non superiore a quindici decimetri quadrati, e quelle in rotoli di altezza non superiore a venti centimetri.

Per gli impieghi o consumi diretti di carte e cartoni da parte di cartiere, a scopi industriali diversi dalla produzione cartotecnica, il contributo è dovuto in occasione dell'impiego o consumo ed è calcolato sull'importo del valore della merce impiegata.

Tale valore è stabilito in base ai prezzi fissati a sensi delle norme vigenti dal Ministero delle corporazioni, i quali dovranno essere indicati nella bolletta interna di consegna da emettersi in corrispondenza del passaggio delle carte o dei cartoni al reparto di trasformazione o di utilizzazione.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 non si applica per le carte, i cartoni e i prodotti cartotecnici destinati alle Amministrazioni dello Stato, anche se con gestione autonoma, od alla esportazione, nè per la carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani.

Per le cessioni di carte o cartoni o prodotti cartotecnici che si effettuano da cartiera ad altra cartiera, il contributo è dovuto sul primo trasferimento che ha luogo da parte della cartiera cessionaria.

Nei casi di trasferimento di merce « in sospeso » od « in conto deposito » od « in conto lavorazione », il contributo è dovuto nel momento in cui la cessione diventa definitiva.

Art. 3.

L'importo netto di fattura sul quale deve essere applicato il contributo per le cessioni di cui al precedente art. 1 è costituito dal prezzo totale della cessione, il quale deve risultare, come agli effetti fiscali, nella relativa fattura o documento equipollente, compreso l'addebito degli imballaggi, escluso quello per le casse di legno, detratti gli eventuali sconti od abbuoni ivi computati e concessi incondizionatamente dal venditore e senza tener conto dell'imposta generale sull'entrata e, nei casi di vendita « franco partenza », delle spese di trasporto eventualmente anticipate dal venditore.

Per le vendite dirette al pubblico, effettuate dalle cartiere attraverso i propri spacci, il contributo è commisurato sul totale importo corrisposto dal compratore, esclusa soltanto l'imposta generale sull'entrata.

L'importo di contributo compreso nella frazione di cinque centesimi si arrotonda a cinque centesimi.

Art. 4.

L'ammontare del contributo spettante all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, dovuto dal compratore, dovrà essere esposto, nelle fatture o documenti equipollenti emessi dalle cartiere o dai loro commissionari, con la seguente indicazione: « Contributo 05 % E.N.C.C. n. . . . . L. . . . . . », nella quale il numero da indicare è quello prescritto dall'art. 5, comma *a*).

Art. 5.

Le cartiere nazionali, o i loro consorzi od altri commissionari di vendita, per le cessioni che questi effettuano con emissioni di fattura od altro documento equipollente in luogo e per conto delle cartiere stesse, debbono tenere apposito registro, conforme al modello allegato *A*, nel quale dovranno essere annotate giornalmente tutte le cessioni di carte o cartoni o prodotti cartotecnici, comprese le cessioni non soggette a contributo, con le indicazioni seguenti:

a) il numero d'ordine progressivo;

b) la data e il numero proprio della fattura o documento equipollente, che potrà anche corrispondere al numero d'ordine della cessione di cui al precedente comma *a*);

c) il nome e il domicilio del compratore o cessionario;

d) l'importo di ciascuna cessione (totale fatturato o addebitato) e l'importo netto per le cessioni di carte o cartoni soggette a contributo o quello ridotto ai sensi del primo capoverso dell'art. 1, per le cessioni di prodotti cartotecnici;

e) l'ammontare del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed il motivo della esenzione dal contributo per i casi previsti dall'art. 2.

Le annotazioni del registro dovranno essere chiuse mensilmente.

Il registro, da numerarsi per facciata, dovrà essere vistato, prima di essere posto in uso, dall'Ufficio provinciale delle corporazioni competente per territorio.

Le annotazioni riguardanti le cessioni che avverranno nel primo periodo di applicazione della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, potranno essere riportate su un registro vistato, in ogni caso, entro il mese successivo a quello della entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Entro il giorno 15 di ciascun mese le cartiere o loro consorzi od altri commissionari di vendita dovranno:

a) versare nello speciale conto corrente postale intestato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta « Gestione contributo cessioni carta » l'ammontare dei contributi dovuti per le cessioni effettuate nel mese precedente;

b) annotare nel corrispondente registro gli estremi del versamento nel modo indicato nel modello allegato *A*;

c) comunicare all'Ente i lati del registro risultanti dalla chiusura delle annotazioni del mese precedente, mediante invio di un prospetto conforme al modello che sarà stabilito dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 7.

Il contributo del cinque per cento per le carte, i cartoni ed i prodotti cartotecnici importati dall'estero si applica per tutte le merci comprese nelle voci dall'847 all'855 e nella voce 863 della XLIV categoria della vigente tariffa doganale, con esclusione delle importazioni effettuate dalle Amministrazioni dello Stato, anche se con gestione autonoma, e di quelle relative a carta adoperata per la stampa dei giornali quotidiani.

L'importatore ha l'obbligo di indicare il valore della merce nella dichiarazione per l'importazione prescritta dall'art. 5 del testo unico della legge doganale approvata con R. decreto 23 gennaio 1896, n. 20, e successive modificazioni, e di esibire, se richiesto dalla Dogana o dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, la fattura relativa alla merce importata. Il valore della merce importata, agli effetti della determinazione dell'importo sul quale deve essere eventualmente corrisposto il contributo, è costituito da quello proprio della merce all'origine aumentato delle spese di imballaggio, escluse quelle per le casse di legno, di carico o di imbarco, di commissione, di assicurazione, di trasporto, ecc., fino al confine, anche se dette spese non sono comprese in tutto o in parte nella fattura del venditore, nonchè del dazio doganale e del diritto di licenza, con esclusione della imposta generale sull'entrata.

Entro il giorno 5 di ciascun mese le Regie dogane comunicheranno all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, mediante invio di un prospetto conforme al modello allegato *B*, l'elenco delle importazioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici compresi nelle voci doganali di cui al presente articolo.

Art. 8.

Per le cessioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici direttamente importati dall'estero sia da cartiere sia da ditte non esercenti l'industria della fabbricazione della carta e dei cartoni, si applicano le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del presente decreto.

Le cessioni effettuate da cartiere nazionali delle merci di cui sopra, da esse direttamente importate dall'estero, dovranno essere annotate nel registro di cui all'art. 5.

Le ditte importatrici non fabbricanti di carta o di cartone, o loro consorzi od altri commissionari di vendita, debbono tenere aggiornato un registro delle singole importazioni (estremi della bolletta doganale e della fattura del fornitore estero, quantità importata, valore della merce), nonchè altro registro analogo a quello prescritto per le cartiere, nel quale dovrà essere annotato il movimento di scarico, per cessioni o per diretti impieghi a scopi industriali, delle merci importate. Tali registri, la cui forma sarà stabilita dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, dovranno essere tenuti con l'osservanza delle stesse norme stabilite dall'articolo 5.

Qualora le carte od i cartoni importati dalle ditte di cui al precedente comma siano direttamente impiegati dall'importatore per altre stampe all'infuori dei giornali quotidiani o per rilegature, il contributo del 5 % è dovuto entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'impiego ed è calcolato sul valore della merce costituito nel modo indicato nel secondo comma del precedente art. 7.

Tali modalità valgono anche per i prodotti cartotecnici importati e direttamente impiegati dall'importatore, ma in questo caso il contributo è applicato limitatamente al settanta per cento del valore della merce.

Art. 9.

Il Ministro per le corporazioni, su proposta dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di intesa con la Federazione nazionale fascista degli industriali della carta, può variare il coefficiente del settanta per cento stabilito all'articolo 1 del presente decreto, relativamente all'importo sul quale è calcolato il contributo per i prodotti cartotecnici.

Il Ministro per le corporazioni, sentita la Federazione nazionale fascista degli industriali della carta od altro ente sindacale competente, può autorizzare l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a stipulare convenzioni con le ditte interessate per l'accertamento dell'ammontare del contributo in base a concordato annuale, fissando le quote e le scadenze dei versamenti.

Art. 10.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvederà al rimborso del contributo corrisposto nei casi in cui si fosse verificata la duplicazione, debitamente documentata, della corresponsione del contributo per la stessa carta o cartone o prodotto cartotecnico, ovvero nei casi di esenzione previsti dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 11.

Le cartiere, gli importatori, loro consorzi o commissionari di vendita debbono conservare, per la durata di cinque anni, i registri di cui agli articoli 5 e 8 e le copie delle fatture o documenti equipollenti relativi alle loro cessioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici.

I commercianti compratori o cessionari in genere di carte, cartoni e prodotti cartotecnici hanno parimenti l'obbligo di conservare le fatture e documenti equipollenti relativi alle singole cessioni.

Art. 12.

Qualora il pagamento del contributo non abbia luogo entro i termini stabiliti dagli articoli 6 e 8, l'ammontare di esso è aumentato, a titolo di interesse di mora, dell'uno per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Art. 13.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ha facoltà di provvedere a mezzo di propri incaricati ad accertare presso la cartiere, gli importatori, loro consorzi o commissionari di vendita, mediante ispezioni e verifiche dei libri, e documenti della ditta, la regolare applicazione delle norme stabilite dalla legge istitutiva dell'Ente e successive modificazioni e provvedimenti di applicazione, ed in ispecie la regolare tenuta dei registri di cui agli articoli 5 e 8 e la loro corrispondenza con le cessioni ed alienazioni in genere, soggette o non soggette al contributo.

L'Ente ha facoltà di procedere, allo stesso scopo e a mezzo delle persone sopra indicate, ad analoghe verifiche presso commercianti compratori e cessionari in genere di carte, cartoni e prodotti cartotecnici.

Art. 14.

L'accertamento delle inosservanze alle norme stabilite dal presente decreto spetta all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, i cui incaricati possono procedere a constatazione mediante verbale, al quale debbono unire i documenti

costituenti la prova della inosservanza, qualora non ritengano di costituirne consegnatario il possessore dei documenti medesimi.

Art. 15.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ha azione per il pagamento del contributo e degli interessi di mora oltrechè verso la ditta che ha effettuato la cessione di carta o cartoni o prodotti cartotecnici, anche verso il rispettivo compratore o cessionario in genere, che non abbia pagato il contributo per la cessione alla ditta cedente.

In questo caso al pagamento del contributo sono tenuti solidalmente il cedente ed il cessionario.

Art. 16.

La riscossione dei contributi e degli interessi di mora non pagati è effettuata a mezzo degli esattori comunali con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette, senza obbligo per l'esattore del non riscosso per riscosso, in una o più rate a giudizio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

All'uopo l'Ente trasmette l'elenco dei debitori per contributi e interessi di mora non pagati all'Intendenza di finanza competente per territorio, la quale, dopo averli sottoposti al visto di esecutorietà da parte del prefetto, li invia all'esattore comunale perchè provveda alla riscossione.

L'aggio di riscossione è a carico del debitore.

Art. 17.

Il contributo di cui al presente decreto è dovuto anche per i trasferimenti relativi a contratti che sono stati conclusi prima della entrata in vigore della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, e che si effettuano dopo l'entrata in vigore della legge medesima, fermo il disposto degli articoli 4 e 15.

Art. 18.

Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 23 gennaio 1936-XIV, recante norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 luglio 1940-XIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

MODELLO A
(parte esterna)

DITTA . . . . REGISTRO N. . . . .

SEDE . . . . *dal* . . . . *al* . . . .

REGISTRO DELLE CESSIONI DI CARTE E PRODOTTI CARTOTECNICI DA PARTE DI CARTIERE NAZIONALI

AVVERTENZE

Colonna 6 — Riportare l'importo totale della fattura o documento equipollente, ivi compreso anche il contributo 5% eventualmente spettante all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e l'imposta generale sull'entrata.

Colonna 7 — Cessioni di carte o cartoni soggette a contributo: indicare il prezzo totale della cessione risultante nella fattura o documento equipollente, compreso l'addebito degli imballaggi, escluso quello per le casse di legno, detratti gli eventuali sconti od abbuoni ivi computati e concessi incondizionatamente dal venditore e senza tener conto dell'imposta generale sulla entrata e, nei casi di vendita « franco partenza », delle spese di trasporto eventualmente anticipate dal venditore.

Per le vendite dirette al pubblico effettuate attraverso propri spacci, indicare il totale importo corrisposto dal compratore esclusa soltanto l'imposta generale sull'entrata.

Colonna 8 — Cessioni di prodotti cartotecnici soggette a contributo: indicare il 70% dell'importo netto della cessione, costituito come sopra.

Colonna 9 — L'importo di contributo compreso nella fabbricazione di cinque centesimi si arrotonda a cinque centesimi.

Colonna 10 — Indicare se trattasi di cessione ad Amministrazioni dello Stato, anche se con gestione autonoma, o di esportazione, o di carta a giornali quotidiani, oppure di cessione ad altra cartiera.

Colonna 11 — Indicare se trattasi di merce prodotta o importata dall'estero.

MOD. A.
(parte interna)

Pag. n. . . . .

Numero d'ordine progressivo	Fattura o documento equipollente		Compratore e cessionario		Importo della cessione			Contributo 5 % a favore E. N. C. C. (1)	Motivo della esenzione dal contributo (1)	Provenienza della merce (1)
	Data	Numero	Ditta	Domicilio	Totale (1)	Netto (1)	70% del netto (1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(Chiusa a mensile)						

Mese . . . . 194 . . . . – Versamento di L. . . . . . . effettuato a favore dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta – Roma – sul conto corrente postale n. . . . . « Gestione contributo cessioni carta » presso l' Ufficio postale n. . . . . . del . . . .

. . . . li . . . . 194 . .–Anno . . . . *p.* la Ditta

. . . . (*Firma*)

(1) Vedansi le avvertenze.

MOD. B

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA - ROMA

Dogana di . . . .

Il presente elenco deve essere inviato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta - Roma - entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

ELENCO DELLE PARTITE DI CARTA, CARTONI E PRODOTTI CARTOTECNICI COMPRESI NELLE VOCI DALL' 847 ALL' 855 E NELLA VOCE 863 DELLA TARIFFA DOGANALE, IMPORTATI NEL MESE DI . . . . 194 . . .

Bolletta doganale		Numero e lettera della statistica	Data della introduzione	Paese di provenienza	Fornitore estero		Importatore		Merce importata	
Data	N.				Ditta	Domicilio	Ditta	Domicilio	Quantità (q.li)	Valore (1) (lire)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(1) Deve essere indicato il valore proprio della merce all'origine aumentato delle spese di imballaggio, di carico e di imbarco, di commissione, di assicurazione, di trasporto ecc. fino al confine, anche se dette spese non sono comprese in tutto o in parte nella fattura del venditore, nonchè del dazio doganale e del diritto di licenza, con esclusione della imposta sulla entrata.

(2) Nel presente elenco debbono essere riportate le indicazioni relative alle importazioni di merci comprese nelle voci dall'847 all'855 e nella voce 863 della XLIV Categoria della vigente tariffa doganale.

(2767)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Diederigo Sannini fu Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Galeazzo Ruggero Pellizzari, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Diederigo Sannini fu Antonio;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Diederigo Sannini fu Antonio è nominato rappresentante del sig. Galeazzo Ruggero Pellizzari, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(2716)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.

Norme per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali ai sensi del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6, convertito nella legge 20 marzo 1940, n. 228, che reca disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, stabilita con l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54;

Visto l'andamento del consumo interno delle fibre anzidette;

Decreta:

Art. 1.

La somma globale di 80 milioni di lire che le ditte produttrici di fibre tessili artificiali sono tenute a versare in un primo tempo, salvo conguaglio, in conto dell'imposta dovuta a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 6, per il periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941, sarà ripartita fra le stesse ditte nella percentuale e nelle cifre indicate qui appresso accanto a ciascuna di esse:

Snia Viscosa 49,75 %	L.	39.800.000
Commerciale Italiana Soc. An. per il Raion (C.I.S.A. - Raion) 23,05 %	»	18.440.000
Chatillon 12,55 %	»	10.040.000
Gerli Industria Raion 5,05 %	»	4.040.000
Orsi Mangelli Raion Forlì 4,10 %	»	3.280.000
Manifattura di Casale 1,80 %	»	1.440.000
Rhodiaceta 1,95 %	»	1.560.000
Bemberg 1,30 %	»	1.040.000
Manifattura Raion di G. Parisio 0,35 %	»	280.000
Bolognesi Igino 0,10 %	»	80.000

La ripartizione è stata fatta tenuto conto delle proposte del senatore Ettore Conti, il quale agisce per la Società an. Bemberg in forza della deliberazione 2 aprile 1940 del Consiglio di amministrazione di detta Società. Per le altre Società il senatore Conti agisce in forza di mandati speciali come dai seguenti atti esibiti:

Snia Viscosa, atto autenticato dal notaio Giuseppe Bottoni in data 28 febbraio 1940; Commerciale Italiana Soc. an. per il Raion (C.I.S.A. Raion), atto autenticato dal notaio Giovanni Grassi in data 27 febbraio 1940; Chatillon, atto autenticato dal notaio Giuseppe Bottoni in data 8 marzo 1940; Gerli Industria Raion, atto autenticato dal notaio Isnardo Visentini in data 23 febbraio 1940; Orsi Mangelli Raion Forlì, atto autenticato dal notaio Cesare Bernasconi de Luca in data 28 marzo 1940; Manifattura Casale, atto autenticato dal notaio Giuseppe Bottoni in data 1° marzo 1940; Rhodiaceta, atto autenticato dal notaio Ernesto Pescini in data 5 marzo 1940; Ditta Bolognesi Igino, atto autenticato dal notaio Mario Leidi in data 4 aprile 1940; Manifattura Raion di G. Parisio, atto 5 marzo 1940 del notaio Giuseppe Personeni.

Anche la suddetta ripartizione ha carattere provvisorio e le somme effettivamente dovute da ciascuna ditta produttrice saranno stabilite sulla base delle percentuali innanzi indicate per ciascuna di esse e dell'ammontare globale dell'imposta che risulterà realmente dovuta in applicazione del disposto dell'art. 1 del decreto-legge su richiamato.

Art. 2.

I pagamenti dell'imposta dovuta per il detto periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941 saranno effettuati entro i termini di scadenza stabiliti dal su ripetuto decreto-legge, alla Regia tesoreria provinciale di Milano dal senatore Ettore Conti, autorizzato come dagli atti specificati nel precedente articolo e che trovansi in possesso della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 3.

Sulle somme dovute non versate tempestivamente entro i termini stabiliti si applica una indennità di mora nella misura del 5 %.

Art. 4.

A norma dell'art. 8 dell'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, la cauzione dovuta da ciascuna ditta produttrice, a garanzia degli obblighi derivanti dall'applicazione di tutte le norme che regolano l'imposta, è fissata nelle seguenti misure:

Snia Viscosa	L.	760.000
Commerciale Italiana Anonima per il Raion (C.I.S.A. - Raion)	»	500.000
Chatillon	»	400.000
Gerli Industria Raion	»	100.000
Orsi Mangelli Raion Forlì	»	32.000
Rhodiaceta	»	56.000
Manifattura di Casale	»	32.000
Bemberg	»	30.000
Manifattura Raion di G. Parisio	»	3.000
Bolognesi Igino	»	1.000

Le cauzioni di cui sopra sono costituite mediante deposito di buoni del Tesoro fino a raggiungere le cifre stabilite per ogni ditta a garanzia degli obblighi derivanti dalla applicazione della legge d'imposta sulle fibre tessili artificiali.

I titoli cauzionali di cui al precedente comma sono di proprietà delle singole ditte in nome e per conto delle quali

sono stati effettuati i depositi stessi e restano vincolati a garanzia e nei limiti degli obblighi a ciascuna di esse facenti carico.

Quando ciascuna ditta provi di aver versato l'imposta dovuta, cioè tutto il suo debito a norma degli articoli 1 e 2 del presente decreto e cessi ogni rapporto con l'Amministrazione finanziaria in dipendenza dell'applicazione dell'imposta, potrà ritirare il suo deposito, il quale non può essere trattenuto dall'Amministrazione per altro motivo.

Il senatore Conti, quale mandatario delle ditte produttrici, è tenuto agli adempimenti necessari per l'osservanza del disposto del presente articolo.

Art. 5.

Qualora ad una qualsiasi delle singole scadenze fissate per il versamento delle quote d'imposta dovute da ciascuna ditta, la quota dovuta risulti in tutto o in parte insoddisfatta, l'Amministrazione avrà diritto di avvalersi sulla cauzione prestata dalla ditta in mora, incamerando la cauzione stessa fino a concorrenza delle somme da essa ditta dovute. Ciò senza bisogno di diffida o di altro atto giudiziario. L'Amministrazione, però, nello stesso tempo, darà comunicazione dell'avvenuto incameramento con lettera raccomandata da inviarsi così alla ditta in mora come alle altre ditte produttrici, con diffida che se la situazione non sarà regolata entro sessanta giorni, essa Amministrazione applicherà senz'altro, in confronto di tutte le ditte interessate il regime di cui all'allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54.

Art. 6.

Le ditte produttrici hanno l'obbligo di tenere appositi registri dai quali risultino:

a) le introduzioni e le estrazioni per la lavorazione e per altri scopi della materia prima (cellulosa o linters);

b) il passaggio in lavorazione della materia prima (cellulosa o linters) per quantità e qualità e le estrazioni dei proprodotti greggi o finiti, distintamente per quantità, qualità e destinazione, compresi anche i cascami.

L'Amministrazione delle finanze ha facoltà di verificare presso l'Ufficio controllo dell'Italraion tutti i dati relativi alla produzione fatturata sia all'interno che all'estero e, quando ne ravvisi la necessità, ha facoltà di eseguire riscontri presso l'Italraion per quanto concerne le fatturazioni all'interno ed all'estero di fibre tessili artificiali in fili o lamette alla viscosa e presso le singole ditte per quanto concerne i cascami e le fibre artificiali in fiocco, nonchè i filati di raion allo acetato ed al cuprammonio.

Qualora detti controlli e riscontri non appaiano sufficienti, l'Amministrazione potrà anche eseguire saltuarie verifiche nelle fabbriche per accertare la regolarità delle annotazioni fatte nei registri predetti.

In caso di mancata tenuta dei registri, o di irregolarità non dipendenti da errori materiali in essi riscontrate e debitamente contestate alla ditta inadempiente, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a titolo di penale per il periodo trimestrale in corso al momento dell'accertamento della infrazione, una somma pari ad un decimo di quella da essa ditta dovuta per il trimestre stesso. Tale somma andrà in aumento della cifra annuale dovuta come all'art. 1 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 6, ed agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2756)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato del Cons. 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % (1906) n. 180107, di L. 175, intestato a Vigliada Catterina di Stefano, nubile, domiciliata a Carrù (Cuneo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

(2720) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 luglio 1940-XVIII - N. 162

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	450 —
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7544
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,95
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3,00 % Lordo	51,175
Id. 5 % (1935)	92,55
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,575
Id. Id. 5 % (1936)	93,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,05
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,80
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,675

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Programma degli esami per l'ammissione al corso d'integrazione per la nomina a sottotenente A.A.r.n. pilota in servizio permanente effettivo, provenienza ufficiali di complemento. (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » in data 20 luglio 1940-XVIII, n. 169).

ESAME SCRITTO DI ITALIANO.

Nota. - Il tema per la prova scritta sarà composto dalla Commissione riunita immediatamente prima della dettatura. La prova scritta di italiano (originale e copia) sarà redatta su appositi fogli di carta portante il timbro ufficiale dell'Istituto. L'angolo superiore destro di ogni foglio di carta sarà gommato. Il candidato apporrà all'angolo il proprio nome e cognome quindi lo piegherà e salderà in modo che nome e cognome non siano visibili. Al di fuori della piegatura scriverà l'anno di nascita. La Commissione nel ricevere i lavori, apporrà su di essi l'ora della presentazione.

COMPOSIZIONE ITALIANA.

(Durata dell'esame: 4 ore).

ESAME ORALE DI MATEMATICA.

Tesi 1ª.

a) Sistemi di equazione di 1° grado. Calcoli dei radicali. Potenze con esponenti frazionari.

b) Proporzioni fra grandezze. La teoria delle similitudini nel piano. Inserzione nella circonferenza del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare.

c) Le funzioni trigometriche: seno, coseno, tangente. Archi aventi una data funzione trigonometrica.

Tesi 2ª.

a) I numeri reali assoluti e relativi. Operazioni su di essi. La funzione a *n* per *a* positivo.

b) Teoria per la misura delle lunghezze e superfici. Rettificazione della circonferenza e quadratura del circolo.

c) Relazione fra le funzioni trigonometriche di uno stesso arco. Formula di addizione degli archi.

Tesi 3ª.

a) Logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche ed applicazione del calcolo di espressioni numeriche.

b) Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo. Minima distanza di due rette sghembe. Diodre, triedri, angoloidi.

c) Trasformazioni in prodotti di somme e differenze di due funzioni trigonometriche.

Tesi 4ª.

a) Equazioni di 2° grado. Equazioni riducibili al 2° grado.

b) Poliedri. Poliedri equivalenti. Poliedri con volumi eguali.

c) Formule per la duplicazione e la bisezione degli archi. Uso delle tavole trigonometriche.

Tesi 5ª.

a) Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

b) La teoria della similitudine nello spazio.

c) Relazione fra gli elementi di un triangolo rettilineo.

Tesi 6ª.

a) Progressioni aritmetiche e geometriche.

b) Cilindro, cono e sfera. Aree, volumi relativi.

c) Risoluzione dei triangoli rettilinei.

(Durata dell'esame: 15 minuti).

ESAME DI FISICA

Tesi 1ª - *Meccanica*.

I corpi in movimento con speciale riguardo al moto uniformemente vario ed a quello oscillatorio semplice. Composizione dei movimenti.

Inerzia. Concetto statico di forza ed unità di questa. Composizione e decomposizione di forze. Coppia. Caso particolare di gravi liberi.

Proporzionalità fra le variazioni del moto e la forza. Massa. Unità dinamica di forza. Uguaglianza fra azione e reazione.

Caduta dei gravi libera e lungo piano inclinato. Oscillazione del pendolo. Moto circolare uniforme.

Lavoro e energia. Unità di lavoro e di potenza. Energia di moto e di posizione. Attrito e resistenza del mezzo. Equilibrio delle macchine. Conservazione della energia.

Tesi 2ª - *Idrostatica e aerostatica*.

Pressioni interne ed alla superficie dei liquidi. Liquidi soggetti alla gravità e corpi solidi immersi in essi.

Pressioni negli aeriformi con speciale riguardo alla atmosfera. Relazione fra pressione e volume specifico.

Moto dei fluidi e disposizioni per ottenerli (pompe, ecc.). Moto di un solido immerso nel fluido (cenno sui dirigibili e sui velivoli).

Azioni molecolari e, in particolare, elasticità, capillarità, press. osmotica.

Tesi 3ª - *Termologia*.

Concetto soggettivo di temperatura con riferimento alle proprietà dei corpi. Misura della temperatura.

Calore. Il primo principio della termodinamica. Rapporto fra le unità di misura del calore e del lavoro.

Le macchine termiche ed il secondo principio della termodinamica. Trasformazione delle varie forme di energia in calore e reciprocamente. Propagazione del calore.

Dilatazione termica dei solidi e liquidi.

Il calore negli aeriformi. Relazione fra la pressione, volume specifico e temperatura. Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato.

Tesi 4ª - *Acustica*.

Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice. Coesistenza di più suoni semplici.

Timbro di un suono.

Intervalli musicali. Corde e tubi sonori. L'orecchio.

Interferenze e battimenti.

Tesi 5ª - *Ottica*.

Le radiazioni e la percezione della luce. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di una radiazione semplice. I colori e le radiazioni non visibili. Effetti calorifici. Effetti chimici (fotografia).

Riflessione e rifrazione semplice con applicazione agli specchi piani e sferici, ai prismi e alle lenti sottili. Occhio e strumenti ottici più usati.

Dispersione della luce. Interferenza, diffrazione e polarizzazione.

Tesi 6ª - *Elettrologia e magnetismo*.

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono. La macchina elettrica e la pila in circuito aperto. Condensatori.

Corrente elettrica. La macchina elettrica e la pila di circuito chiuso.

Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie e grandezze da cui dipende: circuiti semplici e a rete.

Principali fenomeni di magnetostatica. Azione magnetica terrestre. Permeabilità magnetica. Isteresi.

Campo magnetico prodotto da una corrente. Applicazione alla misura della corrente (galvanometro ecc.) alla trasmissione di segnali (telegrafo ecc.).

Calore prodotto dalla corrente considerata come un'energia perduta e come energia utile. Applicazioni in quest'ultimo caso al riscaldamento e alla illuminazione. Correnti termo-elettriche.

La corrente elettrica nei conduttori di seconda specie. Dissociazione elettrolitica. Accumulatori.

La corrente nei gas: ionizzazione. Raggi catodici e raggi X. Radioattività.

Induzione elettromagnetica. Corrente alternata. Alternatori e motori. Trasformatori statici. Campo magnetico rotante. Trasporto dell'energia.

Onde elettromagnetiche; loro produzione e mezzi per rilevarle. Cenni di radiotelegrafia e di radiotelefonia.

Sistemi di misure elettriche assolute e pratiche.

Tesi 7ª - *Cosmografia e meteorismo.*

La sfera celeste ed il sistema solare. Legge di Keplero sul moto dei pianeti. Legge di Newton. La terra in particolare e la misura del tempo.
La luna e le maree.
L'atmosfera terrestre e i suoi movimenti. Vapor d'acqua nell'aria e sua misura. Meteore acquee luminose elettriche.

(Esame orale: durata 15 minuti).

ESAME DI CHIMICA.

Tesi 1ª

Acidi. Basi. Sali, anidri e idrati. Principi di termochimica. Principi di Le Chatelier. Zolfo. Acido solforico. Magnesio.

Tesi 2ª.

Elemento e corpo semplice. Leggi fondamentali della chimica. Metalli alcalini. Metalli alcalini terrosi.

Tesi 3ª.

Legge di Gay Lussac delle combinazioni in volume. Ipotesi di Avogadro. Ossigeno. Ozono. Acqua ossigenata. Acqua.

Tesi 4ª.

Teoria atomica molecolare. Dissociazione gazzosa. Simboli. Formule. Equazioni chimiche. Elio. Idrogeno. Carbonio.

Tesi 5ª.

Soluzioni. Dissociazione elettrolitica. Idrolisi. Area atmosferica. Azoto. Silicio. Boro.

Tesi 6ª.

Legge di Dulong-Petit. Determinazione dei pesi atomici. Cloro. Bromo. Jodio. Fluoro. Acidi: cloridrico, bromidico, fluoridrico, iodidrico.

Tesi 7ª.

Pesi atomici e molecolari. Loro determinazione. Stagno. Piombo. Antimonio.

Tesi 8ª.

Sistema periodico degli elementi. Sali neutri, acidi, basici. Sali doppi. Sali complessi. Alluminio. Alluminiotermia.

Tesi 9ª.

Valenza. Soluzioni normali. Pressione osmotica. Idrogeno. Elio. Fosforo. Arsenico.

Tesi 10ª.

Crioscopia. Ebulioscopia. Legge di Canizzaro. Grammo-atomo. Grammo-molecola. Metodi di preparazioni dell'acido solforico.

Tesi 11ª.

Determinazione sperimentale della densità del vapore. Principi di elettrochimica. Calci idrauliche e cementi. Rame. Mercurio. Zinco.

Tesi 12ª.

Dissociazione elettrolitica. Cromo. Manganese. Ferro. Nichel. Cobalto.

(2726)

REGIA PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1938-XVII, formulata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministero dell'interno in data 31 dicembre 1938, n. 19215;
Vista la relazione del concorso;
Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria suddetta così formulata;

1) Mammolotti dott. Mirocle	punti	53 —	su cento
2) Salghini dott. Livio, nato il 13 gennaio 1894	»	52,986	»
3) Lunghetti dott. Lilio, nato il 26 agosto 1903	»	52,986	»
4) Del Secco dott. Gracco	»	50,918	»
5) Cossentino dott. Mariano	»	49,768	»
6) Burroni dott. Ugo	»	49,668	»
7) Manganelli dott. Eleno	»	49,327	»
8) Apuzzo dott. Pietro	»	49,290	»
9) Della Corte dott. Salvatore	»	49,204	»
10) Quercioli dott. Vincenzo	»	48,336	»
11) Castagni dott. Aldo	»	48,313	»
12) Capperucci dott. Giuseppe.	»	47,981	»
13) Pignotti dott. Piero	»	46,272	»
14) Tripodo dott. Angelo.	»	45,522	»
15) Morselli dott. Giuseppe	»	44,081	»
16) Bagnoli dott. Giulio	»	43,681	»
17) Mascambruno dott. Agostino	»	43,159	»
18) Rottoli dott. Alberto	»	42,568	»
19) Sportoletti dott. Alberto.	»	42,363	»
20) Martini dott. Raffaello	»	42,295	»
21) Fiorito dott. Stefano	»	42,281	»
22) Susanna dott. Luigi	»	41,931	»
23) Guarini dott. Pietro	»	41,545	»
24) Montini dott. Rolando.	»	41,431	»
25) Aglietti dott. Ottorino	»	41,181	»
26) Torlone dott. Giulio	»	40,977	»
27) Martignoni dott. Benso	»	40,704	»
28) Palombo dott. Enrico.	»	40,454	»
29) De Filippis dott. Giacomo.	»	40 —	»
30) Romani dott. Arrigo	»	39,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 18 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: PALLANTE

(2590)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.